

Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

Frosinone 30/01/2025

### RIEPILOGO DATI PRINCIPALI

OGGETTO	·	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D EX ASILO NIDO DI VIA ALFIERI) E VIA BOTTICE	
PROCEDURA	APERTA		
CRITERIO		OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGO	GIOSA
DURATA 5 anni scolastici (1settembre-31 luglio)	A.E. 2025 A.E. 2026 A.E. 2027 A.E. 2028	possibilità di rinnovo per uguale periodo. Pos 5/2026: dal 01.09.2025 al 31.07.2026 di n. 11 5/2027: dal 01.09.2026 al 31.07.2027 di n. 11 7/2028: dal 01.09.2027 al 31.07.2028 di n. 11 8/2029: dal 01.09.2028 al 31.07.2029 di n. 11 8/2030: dal 01.09.2029 al 31.07.2030 di n. 11	(undici) mesi; (undici) mesi; (undici) mesi; (undici) mesi;
		Importo soggetto a ribasso Importo della manodopera non	€ 597.677,55
VALORE DELL'APPALTO	€ 5.055.600,00 di cui	soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5 anni)	€ 4.457.922,45
5 anni scolastici		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
		Importo soggetto a ribasso	€ 597.677,55
VALORE OPZIONE RINNOVO/PROROGA 5 anni scolastici	€ 5.055.600,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5 anni)	€ 4.457.922,45
		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
		Importo soggetto a ribasso	€ 119.535,51
VALORE proroga art. 120 c. 11 1 anno scolastico	€ 1.011.120,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (1 anni)	€ 891.584,49
		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
VALORE STIMATO DELL'APPALTO		Importo soggetto a ribasso	€ 1.314.890,61
Art.14 c.4 del 36/2023 (5 anni scolastici ) + eventuale rinnovo (5 anni scolastici) + eventuale proroga (1 anno	€ 11.122.320,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5+5+1 anni)	€ 9.807.429,39
scolastico) ART. 120 c.11		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€0



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

VALIDITA' OFFERTA	180 giorni
VALIDITA OTTENTA	
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Dott.ssa Grazia Tomasso
R.P.	Dott. Stefano Bompiani
CIG	B56CF870FE
CPV	80110000-8
Codice ATECO	Codice ATECO 88.91.00 SERVIZI DI ASILI NIDO
CCNL	Cooperative Sociali 2025
VALIDITA' DELL'OFFERTA	180 giorni
DATA SCADENZA	ORE 11.00 del 03/03/2025
DATA APERTURA BUSTE	ORE 11.30 del 03/03/2025
NOTE	INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 C.3 D. LGS 36/2023 -

### **SOMMARIO**

0.	PREMESSA
1.	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1.1	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
	2.1 Offerta in modalità telematica:
1	2.2 FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA:
1	2.3 Sottoscrizione degli atti:
1	2.4 Recapito della Stazione appaltante.
	DEFINIZIONI UTILIZZATE
1	3.1 Definizioni generali:
1	3.2 DEFINIZIONI SPECIFICHE:
1.4	ATTI PRESUPPOSTI



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

1	1.4.1 Bando di Gara
1	1.4.2 Assunzione di responsabilità
1.5	OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE L'OFFERTA
1.6	DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA:
1	1.6.1.Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE
2.	ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2.1	INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO
2.2	QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (TUTTI GLI IMPORTI SONO IN EURO E I.V.A. ESCLUSA)
2.2.	.1 LOTTO UNICO:
2.3	QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
2.4	PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
2.5	DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
2.6	ALTRE INFORMAZIONI:
2	2.6.1 Ammissibilità varianti:
2	2.6.2 CONTABILIZZAZIONE
3. C	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
3.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
3.3	MOTIVI DI ESCLUSIONE
3	3.3.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE (ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE)
3	3.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
3	3.3.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)
3	3.3.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL CODICE)
3	3.3.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)
	3.3.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del
3	3.3.7 MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001)
3.4	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3	3.4.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
3	3.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
3	3.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA- PROFESSIONALE
3	3.4.4 Certificazioni (non obbligatorie)



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

3.4.5 Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)
3.5 OFFERTE PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA
3.5.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI
3.5.2 RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE
3.5.3 CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
3.5.4 OPERATORI ECONOMICI CHE RICORRONO ALL'AVVALIMENTO:
3.5.5 Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
3.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA
3.6.1 GARANZIA PROVVISORIA (ARTICOLO 93 DEL CODICE):
3.6.2 CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1, COMMA 67, LEGGE N. 266 DEL 2005):
3.6.3 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ASSISTITO E CERTIFICATO COME DI SEGUITO SPECIFICATO
4. OFFERTA
4.1 OFFERTA TECNICA
4.1.1 CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA
4.2 OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
4.2.1 OFFERTA DI PREZZO
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»
5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
5.1.2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA «OFFERTA TECNICA»
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE»
5.2.1 Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:
6. FASE DI GARA
6.1 AMMISSIONE
6.1.1 DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE:
6.1.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE
6.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
6.1.4 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
6.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO
JUCLURJU IJ I RU I TURIU



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

6.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
6.2.2 Soccorso istruttorio ordinario
6.3 CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE
6.3.1 Esclusioni definitive
6.3.2 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
6.4 GESTIONE DELLA "OFFERTA TECNICA"
6.4.1 Apertura della «Offerta tecnica»
6.4.2 Esame di merito della «Offerta tecnica».
6.4.3 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA»
6.4.4 CONCLUSIONE DELL'ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA»
6.5 GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
6.5.1 APERTURA DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
6.5.2 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
6.5.3 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
6.5.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
6.5.5 OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE
6.6 INVERSIONE PROCEDIMENTALE
7. AGGIUDICAZIONE
7.1 VERBALI
7.2 EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE
7.2.1 CONDIZIONI PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE
7.2.2 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI
7.2.3. CONTENUTO DELLE GIUSTIFICAZIONI:
7.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE
7.3.1 Proposta di aggiudicazione:
7.3.2 Verifica dei requisiti
7.4 AGGIUDICAZIONE
7.4.1 Provvedimento di aggiudicazione
7.4.2. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE:
7.4.3. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE:
8. STIPULA DEL CONTRATTO



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

8	.1 CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
	8.1.1 Obblighi dell'Aggiudicatario
8	.2 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
	8.2.1 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALLA CONSEGNA
	8.2.2 ADEMPIMENTI PER LA CONSEGNA
9.	. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
	.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
	9.1.1 VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI
	9.1.2 Altre condizioni:
	9.1.3 IMPOSTA DI BOLLO:
9	.2 DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO)
	9.2.1 COMPILAZIONE DEL DIGUE
	9.2.2 CASI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL DGUE
۵	.3 COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO
9	9.3.1 COMUNICAZIONI, AGLI OPERATORI ECONOMICI:
	9.3.2 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
	9.3.3 Accesso agli atti
	9.3.4 Sopralluogo in sito
1	0. DISPOSIZIONI FINALI
1	0.1 CONTROVERSIE
	10.1.1 PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
	10.1.2 CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE
	10.1.3 Supplente
1	0.2 ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
	10.2.1 COMPUTO DEI TERMINI
	10.2.2 Trattamento dei dati personali
	10.2.3 Accesso agu atti
	10.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
	10.2.5 PUBBLICITÀ

### Allegati

- DGUE
- Modello Domanda di Partecipazione
- Modello Dichiarazione di Sopralluogo
- Modello Offerta Economica
- Modello Offerta Temporale
- Modello Ausiliaria
- Modello Ausiliata
- Modello impegno RTI
- Documentazione di progetto

### **BANDO - DISCIPLINARE DI GARA**

### PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.E I.

### O. PREMESSA

**STAZIONE UNICA APPALTANTE:** Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.

ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Cassino – Area Servizi – Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura – Piazza De Gasperi snc Tel. 0776298402/404/471 - P.I. 00136230604 - C.F. 81000310607 - sito internet: <a href="https://www.comune.cassino.fr.it/it-it/home">https://www.comune.cassino.fr.it/it-it/home</a> posta elettronica certificata: <a href="mailto:servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it">servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it</a> quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta CONVENZIONE IN ATTI Codice NUTS ITI45

Il presente bando disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'Appalto dell' "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DUE ASILI NIDO COMUNALI DI VIA D'ANNUNZIO (EX ASILO NIDO DI VIA ALFIERI) E DI VIA BOTTICELLI DEL COMUNE DI CASSINO - PER 55 MESI con possibilità di rinnovo per uguale periodo e di eventuale proroga tecnica".

A.E. 2025/2026: DAL 01.09.2025 AL 31.07.2026 DI N. 11 (UNDICI) MESI;

A.E. 2026/2027: DAL 01.09.2026 AL 31.07.2027 DI N. 11 (UNDICI) MESI;

A.E. 2027/2028: DAL 01.09.2027 AL 31.07.2028 DI N. 11 (UNDICI) MESI;

A.E. 2028/2029: DAL 01.09.2028 AL 31.07.2029 DI N. 11 (UNDICI) MESI;

A.E. 2029/2030: DAL 01.09.2029 AL 31.07.2030 DI N. 11 (UNDICI) MESI;

CIG B56CF870FE

La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone per conto e nell'interesse del suddetto Ente Aggiudicatore ai sensi della Convenzione agli atti.

A seguito della proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione, la stipulazione dei contratti e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dall'Ente Aggiudicatore.

• Richiamato l'art. 58 del D.Lgs 36/2023, al comma 2 recita "Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese". Valutata la particolarità del servizio in oggetto, si dà atto che l'appalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto, la stessa potrebbe essere non conveniente poiché renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto del controllo della gestione del servizio in esso contemplato, potendo potenzialmente pregiudicare l'esatta esecuzione dello stesso, con la conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi da conseguire, con aggravio di costi a carico del Comune, come meglio

specificato nella Relazione Motivazione lotto Unico ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 – Allegato Tecnico n. 8 al Capitolato d'Appalto cui si fa espresso rimando.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. (art. 18 del D. Lgs 36/2023)

Il progetto posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è stata assunta la Determinazione a contrattare da parte del Dirigente Area Servizi e del Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassino con Determinazione nr. 213 del 27/01/2025

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la **Dott.ssa Grazia Tomasso**, Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassino.

Il Responsabile del procedimento della gara è il Dott. Stefano Bompiani (Amm. Messina Maria 0775-219375 mail messina@provincia.fr.it).

La documentazione di gara comprende:

- 1. BANDO DISCIPLINARE DI GARA
- MODULISTICA
- 3. PROGETTO DEL SERVIZIO
- INVENTARIO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DEI DUE ASILI NIDO COMUNALI
- 5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DUE ASILI NIDO COMUNALE

### 1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

### 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 11.00 del 03/03/2025
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

### 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

### 1.2.1. Offerta in modalità telematica

- a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
- b) La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente;
- Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

### 1.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet riportato alla sezione "recapito della Stazione Appaltante);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita <u>«Busta A Busta amministrativa</u> all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
  - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
  - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
  - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
  - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita <u>«Busta A Busta amministrativa»</u> è costituita dal file afferente la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente:
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
  - compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo Offerta tecnica
  - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente
  - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
  - scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
  - compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;
  - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
  - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa	Busta dell'Offerta tecnica	Busta dell'Offerta economica

- i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A Busta amministrativa», della «Busta B Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- j) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

### 1.2.3. Sottoscrizione degli atti

- a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka"). Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

### 1.2.4. Recapito della Stazione appaltante.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

### 1.3. DEFINIZIONI UTILIZZATE

### 1.3.1. Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui operate nel corso degli anni;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

### 1.3.2. Definizioni specifiche:

a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i
termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di
esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti
punti del presente Documento;

- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
  - le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all'allegato A del Regolamento di cui al precedente punto, queste ultime in quanto compatibili;
  - la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al dpr 207/2010;
- d) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
  - «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo 4);
  - «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica, contenente la documentazione di Offerta tecnica di cui al paragrafo 4);
  - «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo 4).

### 1.4. ATTI PRESUPPORTI

### 1.4.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 0
- b) sul PORTALE ANAC
- c) su Tutto Gare Provincia di Frosinone
- d) sulla GUUE

### 1.4.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

### 1.5. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- le cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) e dell'articolo 68, del Codice;
  - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

### 1.6. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA:

(art. 68, comma 14, e art. 104, comma 12, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
  - La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- b) ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, un operatore economico:

- Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

### 1.6.1. Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE

- a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 94,95, 97 e 100 del D.Lgs 36/2023.
- b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 69 del Codice.
- c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 68 c. 2)
- d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 68 c. 15 primo periodo). L'inosservanza di quanto prescritto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto (art. 97 c, 16)
- e) La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo (art. 68 c. 15 secondo periodo).
- f) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. (cfr. art. 68 c. 17)
- g) Quanto sopra affermato trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). (cfr. art. 68 c. 18)
- h) I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
- i) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- j) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento.
- k) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

### 2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

### 2.1. INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

Gara SUA n. 4/2025 Appalto di Servizi per "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DUE ASILI NIDO COMUNALI DI VIA D'ANNUNZIO (EX ASILO NIDO DI VIA ALFIERI) E DI VIA BOTTICELLI" – Comune di Cassino (FR).

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l'Aggiudicatario del servizio in oggetto.



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

Luogo di esecuzione: Cassino. SEDI: - ASILO NIDO COMUNALE DI VIA D'ANNUNZIO SNC – ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BOTTICELLI SNC. Comune di Cassino (FR).
Codice NUTS ITI45

Vocabolario principale: CPV 80110000-8-

### 2.1.1 UNICO LOTTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto è unico il servizio oggetto dell'Appalto. La mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. vo nr. 36/2023, è dettagliatamente motivata nella Relazione allegata al Capitolato Speciale d'Appalto a formarne parte integrante e sostanziale, e che si possono riassumere nell'esigenza di garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità al servizio stesso, come meglio specificato nella Relazione Motivazione lotto Unico ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 – Allegato Tecnico n. 8 al Capitolato d'Appalto e decisione a contrarre cui si fa espresso rimando.

### 2.2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

L'importo dell'appalto per il servizio, è stimato € 11.122.320,00 oltre IVA ove dovuta, come specificato nella tabella come di seguito determinata:

		Importo soggetto a ribasso	€ 597.677,55
VALORE DELL'APPALTO	€ 5.055.600,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5 anni)	€ 4.457.922,28
5 anni scolastici		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
		Importo soggetto a ribasso	€ 597.677,55
VALORE RINNOVO/PROROGA  5 anni scolastici	€ 5.055.600,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5 anni)	€ 4.457.922,28
		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
		Importo soggetto a ribasso	€ 119.535,51
VALORE proroga art. 120 c. 11  1 anno scolastico	€ 1.011.120,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (1 anni)	€ 891.584,46
		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0
VALORE STIMATO DELL'APPALTO		Importo soggetto a ribasso	€ 1.314.890,61



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

Art.14 c.4 del 36/2023  (5 anni scolastici ) + eventuale rinnovo (5 anni scolastici)	€ 11.122.320,00 di cui	Importo della manodopera non soggetta a ribasso ma soggetta ad una più efficiente organizzazione aziendale (5+5+1 anni)	€ 9.807.429,02
+ eventuale proroga (1 anno scolastico) ART. 120 c.11		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€0

Al termine dell'appalto, l'Aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione, alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, ai sensi del comma 11 dell'Art. 120 del D. Lgs 36/2023, solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle nuove procedure di gara.

I dati sopra citati hanno valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta.

### 2.3. QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto per partecipare all'appalto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti come indicati al paragrafo Requisiti di partecipazione

### 2.4. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Fondi di bilancio e contributo ordinario regionale.

### 2.5. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

L'affidamento ha la durata di cinque anni educativi, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 (dal 1settembre al 31 luglio di ciascun anno), con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovo espresso per un periodo di ulteriori cinque anni educativi successivi all'anno educativo 2029/2030.

È prevista, altresì, la possibilità di proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara (Art. 120, commi 10 e 11, D. Lgs. 36/2023). Qualora richiesto dall'Amministrazione affidataria e previa adozione di atto formale, l'O.E.A. nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche, comunque nei limiti di un anno educativo, al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa degli utenti.

### 2.6. ALTRE INFORMAZIONI:

### 2.6.1. Ammissibilità varianti:

SI nei limiti dei criteri e sub criteri dell'offerta tecnica

### 2.6.2. CONTABILIZZAZIONE

Il pagamento del corrispettivo all'O.E.A. avverrà in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC regolare e di ogni altro documento previsto dalla normativa pro tempore vigente, secondo le modalità previste nell'art. 5 del Capitolato speciale d'Appalto.

### 2.6.3. Revisione Prezzi

Trattandosi di servizio - al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo potrà essere riconosciuto all'aggiudicatario, in relazione alle prestazioni da eseguire, un importo nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

L'allegato II.2-bis DLGS 36/2023 disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

### 2.7. Altre informazioni

- L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs n. 36/2023 o per motivate ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 c. 9 del D. Lgs n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il Contratto deve essere stipulato entro 60 gg dall'aggiudicazione fatta eccezione:
  - a. per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
  - b. nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
  - nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto
- Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
  - di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
  - b. di appalti basati su un accordo quadro;
  - c. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  - d. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice, l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

### CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il personale in forza presso gli attuali gestori del servizio è costituito dalle seguenti unità –

- Allegato Tecnico n. 1: Numero e qualifiche del personale impiegato nell'Asilo Nido di Via Alfieri nell'A.E. 2024/2025;
- Allegato Tecnico n. 2: Numero e qualifiche del personale impiegato nell'Asilo Nido di Via Botticelli nell'A.E. 2024/2025; dei documenti di Gara SUA n. 4/2025 "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DUE ASILI NIDO COMUNALI DI VIA D'ANNUNZIO (EX ASILO NIDO DI VIA ALFIERI) E DI VIA BOTTICELLI COMUNE DI CASSINO".

Si richiama in particolare quanto stabilito dalla Linea Guida ANAC n. 13 all'Art.3.2 comma 2):

l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

### Ai fini della ammissione alla procedura di gara di che trattasi il concorrente:

- 1. è obbligato ad allegare nella busta amministrativa dichiarazione di accettazione espressa della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs. n. 36/202023
- 2. è obbligato ad allegare all'offerta tecnica presentata un progetto di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. (Linea Guida ANAC n. 13 punto 5.1.) Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

In merito a quanto previsto al comma 1 dell'art. 57 del DLGS 36/2023 che recita:

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11

### si rinvia alla sezione dei criteri premiali

L' Impresa Appaltatrice sarà tenuta a assumere in ruolo tutto il personale adibito al servizio presso precedenti imprese appaltatrici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell'affidamento del servizio. A tal fine si darà corso al passaggio diretto ed immediato del personale al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, nel rispetto del relativo CCNL Cooperative Sociali 2025 facendo riferimento alle relative Tabelle retributive, in ragione delle qualifiche del personale impiegato.

### 2.7.1. Altre informazioni

- L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs n. 36/2023 o per motivate ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 c. 9 del D. Lgs n. 36/2023

### Per affidamenti sopra soglia

- Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il Contratto deve essere stipulato entro 60 gg dall'aggiudicazione fatta eccezione
  - a. per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
  - b. nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
  - nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi.
  - di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
  - b. di appalti basati su un accordo quadro;
  - c. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  - d. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice, l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

### 3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

Nella "documentazione amministrativa", a pena di esclusione dalla procedura, devono essere contenuti i seguenti documenti (N.B.: ad ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere allegata copia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante):

Domanda di partecipazione – <u>sulla quale apporre marca da bollo da € 16,00 -</u> alla procedura, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da compilare in lingua italiana in conformità all'allegato "Modello 1 Domanda di partecipazione" sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre, pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell'istanza di partecipazione.

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito deve essere prodotto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- 2. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) nei modi e nelle modalità di cui ai seguenti paragrafi.
- 3. Quietanza del versamento a titolo di cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 2%, al lordo delle riduzioni ammesse dall'art. 106 c. 8 del D. Lgs. 36/2023, dell'importo del servizio, sottoforma di cauzione o fidejussione, a scelta dell'offerente, valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio mentre la mancanza della cauzione o meglio la cauzione emessa con data successiva alla data di scadenza della gara comporterà l'esclusione dell'offerente dalla procedura.

- 4. Attestazione di presa visione degli elaborati tecnici e di resa dichiarazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi dell'appalto secondo l'allegato "Modello 2 Dichiarazione Sopralluogo".
- 5. Copia di quietanza del pagamento in favore dell'ANAC di cui ai successivi articoli del presente disciplinare di gara.
- 6. Dichiarazione consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice

### 7. Per operatori:

### con più di 50 dipendenti:

presentazione in sede di offerta o domanda di partecipazione di una copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (all. II.3 Art. 1 comma 1)

### con un numero di dipendenti maggiore o uguale a 15 e inferiore a 50

presentazione in sede di gara di una dichiarazione di impegno a presentare alla S.A. entro mesi 6 dalla conclusione del contratto:

- di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione va altresì tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (All. II.3 Art. 1 comma 2)
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. E' altresì ivi prevista la trasmissione di tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione della seguente penale
- impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento

### 3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione – <u>sulla quale apporre marca da bollo da 16,00 -</u> è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. A/1. e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

### In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

### Il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura secondo le regole del D. Lgs 82/2005 [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

### 3.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Parte III - Motivi di esclusione

Parte IV - Criteri di selezione

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
  - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
  - l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
  - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche;
     (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto....... in nome e per conto di ......, (indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

oppure

"Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta....

- l'assenza delle Cause di esclusione automatica dell'articolo 94 del Codice; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza delle Cause di esclusione non automatica dell'articolo 95 del Codice;
   (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza delle Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti dell'articolo 97 del Codice;

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)

- l'assenza del motivo di esclusione;
   (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
   (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

### b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA;

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

### d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice;
- la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
- l'attestazione di avvenuto sopralluogo in sito l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante. In caso di sopralluogo autonomo se la dichiarazione di avvenuto sopralluogo è con data certa, fermo restando l'eventuale verifica di veridicità di accesso sui luoghi ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;

### 3.3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

### 3.3.1. Cause di esclusione automatica

### 3.3.1.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 94, comma 1, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:

- o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale</u> nonché all'<u>articolo 2635 del codice civile</u>;
- o false comunicazioni sociali di cui agli <u>articoli 2621</u> e <u>2622 del codice civile</u>;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- o delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale</u>, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u>;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
   n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

### Nel caso in cui:

- la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
- la sentenza abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato.

L'operatore economico <u>è ammesso a provare</u> di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La documentazione eventualmente prodotta sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

3.3.1.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)

L'operatore economico è escluso in caso di sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

Resta fermo quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis</u>, e <u>92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u>, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

La causa di esclusione di cui all'<u>articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 201</u>1 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'<u>articolo 34-bis del medesimo Codice</u>.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

### 3.3.1.3. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 3 e 4, del Codice)

L'esclusione di cui ai punti precedenti è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

3.3.1.4. Ulteriori motivi di esclusione riferiti all'operatore economico (articolo 94, comma 5, del Codice) L'esclusione è adotta anche nel caso in cui l'operatore economico:

- è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b. non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- che in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per cui è obbligatorio procedere alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d. sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- e. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

### 3.3.1.5. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso <u>violazioni gravi</u>, <u>definitivamente accertate</u>, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni (come da Allegato II.10 del Codice):

- a. quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- b. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale,

Costituiscono violazioni definitivamente accertate per le materie di cui alle lettere a) e b) quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

L'esclusione <u>può</u> essere disposta, <u>previa istruttoria</u>, se la stazione appaltante è <u>o viene</u> a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso <u>gravi violazioni non definitivamente</u> accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento **di imposte e tasse o contributi previdenziali**.

### **3.3.1.6.** Motivi di non applicazione dell'esclusione automatica (articolo 94, comma 7 e comma 8, del Codice)

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

### **3.3.2.** Cause di esclusione non automatica

**3.3.2.1.** Motivi di esclusione non automatica e indicazione, in modo tassativo, dei gravi illeciti professionali, (articolo 95 c. 1, del Codice e art. 98 del Codice)

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora, procedendo con valutazione di gravità tenendo conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui all'elenco degli illeciti professionali e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa, accerti:

- a. sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b. che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 (conflitto di interessi) non diversamente risolvibile;
- sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d. sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e. che l'operatore economico offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi (da art. 98 c. 3 del codice):
  - i. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
  - ii. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
  - iii. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
  - iv. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
  - v. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
  - vi. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo Codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
  - vii. contestata commissione da parte dell'operatore economico, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
  - viii. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico, di taluno dei seguenti reati consumati:
    - 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale;
    - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
    - 3. i reati tributari ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del Codice Penale:
    - 4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    - 5. i reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- f. uno o più soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice (sezione 3.3.1.3 del presente documento) abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
  - i. contestato taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'articolo 94 del Codice (sezione 3.3.1.1 del presente documento);
  - ii. contestato o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati:
    - 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale;
    - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3. i reati tributari ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del Codice Civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del Codice Penale:
    - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    - 5. i reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle riferita a

condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

- o per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso evidenziato alla precedente lettera a) (articolo 95, comma 1. lettere a) del codice):
- o per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi evidenziati alle precedenti lettere b) c) e d) (articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- o nel caso evidenziato alla precedente lettera e) (articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98), per tre anni decorrenti rispettivamente:
  - dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del Codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
  - dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
  - 3. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di:

- provvedimenti di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del Codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

 provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

(provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell'art. 95 del codice), ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice Penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**3.3.2.2.** Motivi di esclusione non automatica e indicazione, in modo tassativo, dei gravi illeciti professionali, (articolo 95 c. 2, del Codice)

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale si intendono quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

L'istruttoria sulla valutazione della eventuale esclusione in materia di violazioni non definitivamente accertate

non si applica quando:

- l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(cfr. Allegato II.10 del Codice)

La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

Quanto sopra non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

### 3.3.2.3. Mezzi adeguati a dimostrare i medesimi i gravi illeciti professionali (articolo 98, comma 6 del Codice)

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione a:

descrizione grave illecito (articolo 98, comma 3 del Codice)	Mezzo di prova (articolo 98, comma 6 del Codice)
sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98 c. 3 lett. a)	i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore
condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 98 c. 3 lett. b)	la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente
condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (art. 98 c. 3 lett. c)	l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili
condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; (art. 98 c. 3 lett. d)	la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (art. 98 c. 3 lett. e)	l'accertamento definitivo della violazione
omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione (art. 98 c. 3 lett. f)	gli elementi ivi indicati
contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94	gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

	dell'articolo 444 del codice di procedura
	penale
contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure	la sentenza di condanna definitiva, il decreto
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati	penale di condanna irrevocabile, e la
consumati:	condanna non definitiva, i provvedimenti
	cautelari reali o personali, ove emessi dal
1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;	giudice penale
2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da	
comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli	
articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti	
societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro	
l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;	
4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico	
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al	
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento	
agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;	
5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	

La stazione appaltante deve procedere alla valutazione dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 98 del Codice ossia quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova sopra citati (art. 98 c. 6 del Codice).

### 3.3.3. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della Legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

### 3.3.4. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### 3.3.5. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici ossia qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica; nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

### 3.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da

parte dell'interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall' ANAC già AVCP, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sono richiesti requisiti

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

### 3.4.1. REQUISITIDI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Per le procedure di aggiudicazione di appalti del servizio in oggetto sono richiesti requisiti

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali

### 3.4.1.1. Mezzi di prova

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

### 3.4.1.2. Ulteriori requisiti

[In caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente] Iscrizione a ... [inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto] Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova di tale requisito è fornita mediante ...... [indicare i documenti a comprova.

### 3.4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale conforme al codice ATECO pubblicato. In caso di codice diverso sarà onere dell'operatore economico dimostrare l'equivalenza tra il codice previsto negli atti di gara ed il codice dichiarato dal concorrente.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto dell'appalto;

Per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto dell'appalto;

a) <u>Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane</u>. Per le cooperative iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede e iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991. Si specifica che le iscrizione devono essere compatibili con le attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 3.4.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. [Se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito deve essere posseduto dall'esecutore.

### 3.4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100 comma 4)

Trattandosi di affidamento di servizi il requisito di capacità economica finanziaria è dimostrato nel seguente modo:

a) Fatturato globale minimo realizzato attraverso i migliori 3 fatturati degli ultimi 5 anni precedenti a quello di indizione della gara pari a €. 1.000.000,00 IVA di legge esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

 per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

### 

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 3.4.5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 1 lett. c)

- a) Aver svolto negli ultimi dieci (10) anni con buon esito almeno due (2) servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati . I servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sono autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.
  - Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.
- b) Certificazione di sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento e del consorzio nonché, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, da quelle indicate come esecutrici e dall'organo comune, ove l'aggregazione abbia soggettività giuridica. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023 (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), la certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno l'appalto.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e/o copia delle certificazioni

### 3.4.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### 3.4.6.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge n. 381/1991 di cui di cui di cui al punto 4.1 deve essere posseduto, se richiesto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### 3.4.6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

PRO	VINCIA DI FROSIN	IONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 <u>www.provincia.fr.it</u>		1 633 570 609 tel.07752191
Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

a) Il requisito DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### 3.4.6.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto in relazione alla prestazione (deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

### 3.4.7. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

### 3.4.7.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori [se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola].
- Es richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione ... [indicare tipologia di iscrizione richiesta] deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

### 3.4.7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale [Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale]

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

### 3.5. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

ai sensi dell'articolo 104 del Codice un operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o migliorare la propria offerta avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari .

il contratto di avvalimento con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto deve essere concluso, a pena di nullità, in forma scritta con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

### PROVINCIA DI FROSINONE 13107033 P.773 Grameri 13 - 03100 Erreinone cod fice 01 633 570 600



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione per le quali è richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. In questo caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'ausiliato deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui gara di lavori, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di

- a. possedere i requisiti previsti in relazione all'oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario

In caso di dichiarazioni mendaci rese dall'ausiliaria, per le quali la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (cfr. art. 96 c. 15 del codice), la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente (ausiliato) un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it

Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'avvalimento che prevede l'obbligo di far eseguire la prestazione dall'ausiliaria

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

[Eventuale, nel caso di richiesta di un servizio di punta] l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

### 3.6. Subappalto (Art.119 del Codice)

Data la natura del contratto e considerata la delicatezza dei servizi oggetto dell'Appalto, legati a specifiche professionalità, a particolari competenze e alla tipologia di utenza, in relazione anche alla fascie d'età della stessa, è proibito all' O.E.. di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Come da Determinazione nr. 213 del 27/01/2025

### 3.7. ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA

### 3.7.1. Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice):

- a) Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, intestata all'ente aggiudicatore. per un importo di euro **222.446,40** pari al 2% ( due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (secondo quanto disposto dall'art. 14, c. 4 del D.Lgs n. 36/2023), costituita, a scelta dell'offerente, da:
  - a.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
  - a.2) versamento sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante Tesoreria Comunale, Banca POPOLARE DEL CASSINATE Agenzia .... CASSINO, Corso della Repubblica CAP: 03043 CASSINO (FR), conto corrente intestato al Comune di CASSINO IBAN: IT TESORERIA COMUNALE IT4800537274370000011001385
- b) ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- c) ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice:
  - c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
    - del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
    - del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese
    - del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico
      presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme
      operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3
    - riduzione fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 ed indicati nei documenti di gara. La riduzione, nel limite massimo previsto, va indicata nei documenti di gara

Si specifica che In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

d).la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema, nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea, con firma olografa del garante e del contraente, corredandola da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

e).la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'ente aggiudicatore; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).

f). il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è l'Ente indicato al punto a) nelle premesse indicato.

### 3.7.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

 a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione online al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.anticorruzione.it; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: B56CF870FE Importo del contributo: euro € 220,00

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione:
- c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

### 3.7.3. Sopralluogo autonomo e autocertificato con obbligo di recarsi presso il Comune.

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto; si precisa che:

a) la Stazione appaltante non rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo tuttavia i concorrenti devono dichiarare di aver svolto autonomamente il sopralluogo.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno procedere autonomamente autocertificando l'effettuazione dello stesso avendo cura di riportare nella dichiarazione elementi utili alla verifica di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.

Al fine di potere avere prova concreta dell'avvenuto sopralluogo i concorrenti nelle figure di amministratori, direttore tecnico, figura dell'impresa munita di delega semplice o altro soggetto esterno all'impresa munito di delega notarile, dopo avere eseguito il sopralluogo dovranno recarsi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassino con due copie della dichiarazione di

avvenuto svolgimento; una copia timbrata e firmata dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassino verrà restituita, la seconda sarà trattenuta dall'ufficio.

Copia del documento restituita all'impresa dovrà essere inserita tra la documentazione amministrativa che sarà caricata sulla piattaforma per la partecipazione alla gara.

- a) Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
  - da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
  - da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
  - da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile
- b) Sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo
- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al mandatario
  o capogruppo per le Forme aggregate verticali o miste, oppure a un qualsiasi operatore economico in caso di Forme aggregate
  orizzontali:
  - in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal soggetto futuro
    mandatario. Nel caso in cui il soggetto mandatario è un'associazione di imprese da costituirsi il sopralluogo dovrà
    essere svolto dalla capogruppo di quest'ultimo raggruppamento delegato, con delega semplice, da tutti i mandati del
    futuro RTP. Oppure da una mandante delegata con delega semplice da tutti gli altri componenti del futuro RTP. Il
    soggetto mandatario per espletare il sopralluogo dovrà attenersi alle regole di cui al precedente punto b);
  - in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b)
    deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per
    l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
  - nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;

Nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro.

### Per eventuali informazioni:

Contattare l'Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE del Comune di CASSINO al seguente indirizzo mail: grazia.tomasso@comunecassino.it

Referente: il RUP Dott.ssa Grazia Tomasso

Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- poter meglio rappresentare le lavorazioni oggetto di appalto e fornire eventuali chiarimenti sui posti oggetto di appalto,
- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili.

L'autocertificazione di sopralluogo controfirmata dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassino sarà intesa come prova per la veridicità della dichiarazione e quindi utilizzate ai fini del controllo di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.

Prese visioni diverse da quella sopra descritta saranno ammesse solo se eseguite entro la data limite e saranno munite di prove tali da garantire la veridicità di quanto dichiarato, la data certa del sopralluogo e il controllo di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

### 4. OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica. Si aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta TECNICA	70
Offerta ECONOMICA	30
TOTALE	100

### Punteggio totale = $P_E + P_T$

In cui

- $\checkmark$  P<sub>E</sub> = punteggio economico
- $\checkmark$  P<sub>T</sub> = punteggio tecnico

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (tecnica ed economica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute negli altri documenti di gara.

### 4.1. OFFERTA TECNICA (Busta telematica B- Busta tecnica)

- a) La busta "B Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Relazione atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente.

La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri e **dovrà essere** redatta in lingua italiana, nella sua interezza (criteri da 1 a 3) dovrà essere redatta su fogli formato A4 con carattere Times New Roman grandezza 12, con righe non superiori a 40 per ogni pagina e per un massimo di 30 pagine no fronte-retro;

Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.

Eventuali elaborati grafici, un numero massimo di 5 (cinque) schede in formato non superiore ad A2, oppure un numero di schede in formato A3 o in formato a 4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

- b) Il numero delle cartelle, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle.
- In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
  - tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui
    al paragrafo 1; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file,
    nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
  - gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
  - le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
  - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
  - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- d) Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici punti), con le seguenti precisazioni:
  - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
  - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- e) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1
- f) L'Offerta Tecnica non può:
  - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
  - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- g) Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;

- h) L'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2., la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica:
- i) All'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2.

### SEGRETI COMMERCIALI

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 36/2023, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, ALL'INTERNO DI UN'ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

Si specifica che ai sensi dell'art. 36, c. 3 del Codice il RUP avrà l'onere di valutare quanto ritenuto segreto commerciale.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione si darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori. Le suddette decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'assenza della busta contenente i Segreti Commerciali è intesa come consenso all'accesso agli atti.

### 4.2. OFFERTA ECONOMICA (Busta telematica C- Busta Economica)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al paragrafo 1, costituita come descritta nel seguito.

L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso percentuale unico offerto sui corrispettivi mensili per utente posti a base di gara, di cui alla tabella 2 contenuta nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, l'operatore dovrà indicare in Euro, pena l'esclusione dalla procedura di gara, la cifra corrispondente ai propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, l'operatore dovrà indicare in Euro, pena l'esclusione dalla procedura di gara, la cifra corrispondente ai propri costi della manodopera;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

### 4.3 CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 75 punti; i restanti 25 sono attribuiti all'offerta economica; gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sono quelli elencati di seguito:



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Di seguito si riporta la descrizione di ognuno dei sub-criteri:

CRITERIO I	SUB – CRITERI		SUB – PUNTEGGI
	1.1	Analisi della Programmazione educativa e pedagogica e delle attività per il potenziamento e lo sviluppo di competenze psico - relazionali QUALITATIVO	max 4
1)PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO DEL SERVIZIO max punti 24	1.2	Modalità di osservazione e di documentazione del percorso individuale del bambino e dell'evoluzione dei gruppi QUALITATIVO	max 4
	1.3	Strumenti e modalità di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio e relativi indicatori QUALITATIVO	max 4
	1.4	Metodologia di lettura della rete sociale e analisi dei bisogni sociali e socio educativi.  Descrizione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.  QUALITATIVO	max 4
	1.5	Modalità di relazione/comunicazione con le famiglie, iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie QUALITATIVO	max 4



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

	1.6	Relazione descrittiva delle Azioni e degli interventi finalizzati all'integrazione dei bambini con disabilità psico – fisica o in situazione di disagio e/o di svantaggio. Iniziative per la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e per l'integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali del territorio QUALITATIVO	max 4
CRITERIO II	SUB – CRITERI		SUB – PUNTEGGI
	2.1	Assetto organizzativo del servizio, con particolare riferimento all'organizzazione degli spazi e dei tempi QUALITATIVO	Max 5
2)PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO max punti 26	2. 2	Organizzazione del servizio di refezione nel rispetto delle previsioni inerenti i Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari QUALITATIVO	Max 8
	2.3	Organizzazione del servizio di pulizia e sanificazione di locali/arredi e di igiene personale nel rispetto delle previsioni inerenti i Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e per l'affidamento delle forniture di prodotti detergenti QUALITATIVO	Max 5



Settore		Servizio	Ufficio
S.U.A E P.I	N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

		<del>_</del>	
	2.4	Analisi del criterio do scelta per la selezione e la sostituzione del personale QUALITATIVO	Max 4
	2.5	Valutazione del programma di formazione del personale e analisi delle modalità di supervisione e valutazione del Personale impiegato nel Servizio QUALITATIVO	Max 4
	CII	D. CDITEDI	CLID DUNTECCI
CRITERIO III	SU	B – CRITERI	SUB - PUNTEGGI
3)PROPOSTE	3.1	Saranno valutati i servizi e le forniture migliorativi, funzionali all'oggetto dell'appalto, che non dovranno comportare un aggravio di costo per l'Amministrazione aggiudicatrice e che saranno vincolanti per l'aggiudicatario QUALITATIVO	max 15
MIGLIORATIVE max punti 20	3.2	Nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell'articolo 54 del testo unico	max 5

# PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 www.provincia.fr.it Settore Servizio Ufficio S.U.A E P.N.R.R. S.U.A. S.U.A. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151; QUALITATIVO

### 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

### soprasoglia

L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita ai sensi dell'art. 108 del codice, sulla base degli elementi di valutazione previsti nel presente documento con le specificazioni di cui ai successivi punti

### 5.1. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

### METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica di ogni impresa sarà determinato dalla seguente formula:

PT = A+ B

Dove:

- A = Punteggio qualitativo
- B = Punteggio tabellare

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

### **PUNTEGGIO QUALITATIVO (A)**

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

 $A(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$ 

dove:

A(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

### 5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

### Elementi di natura qualitativa

Un Piano che illustri dettagliatamente le modalità di esecuzione secondo i criteri di valutazione evidenziati nello schema dell'offerta tecnica

La valutazione dei coefficienti V(a)i si procederà nel seguente modo:

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell'ANAC.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura delle offerte tecniche.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20	gravemente insufficiente ;
0,30	insufficiente
0,40	appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:

### 

- In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
- 2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi
- si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- 4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

### Elementi di natura quantitativa:

Con riferimento ai criteri di natura quantitativa: SUB-criteri di VALUTAZIONE

- 5.1.1. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»
- a) è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 40
  - 5.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
  - 5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:
- a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo), è costituito dal ribasso percentuale unico
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

		C = R <sub>i</sub> /R <sub>max</sub>
dove:		
C <sub>i</sub>	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;	
R <sub>i</sub>	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
R <sub>max</sub>	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;	

In caso di qualunque discordanza tra ribasso offerto scritto in cifre e ribasso offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei verbali di gara, la condizione economica più vantaggiosa per l'ente (art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo ribasso.

### 

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto. previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 110 del D.lgs 36/2023.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art.17 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R.445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

L'ente aggiudicatore di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto), si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto di trasporto scolastico. Altresì l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purchè la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### 6. FASE DI GARA

### 6.1. AMMISSIONE

### 6.1.1. . Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
  - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del codice;
  - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- b) alle sedute pubbliche, svolte in videoconferenza, possono partecipare tutti nel limite massimo della capacità della stanza virtuale ma avranno diritto di verbalizzare solo i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può interrompere la video conferenza ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata nei modi di legge.

### 6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo

Ente	Provincia di Frosinone	Ufficio			
Indirizzo	Piazza Gramsci	num.	13		
CAP	03100	Località	Frosinone	Provincia	FR

Nel giorno 03/03/2025 Alle ore 11.30 , attraverso sistema di videoconferenza garantendo l'accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione "avvisi" al momento dell'apertura delle sedute pubbliche della gara. In caso di impossibilità o con variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo. Il soggetto che presiede il seggio di gara (Dirigente del settore SUA, R.P., RUP o altro soggetto nominato dal Dirigente della SUA) provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

La Stazione appaltante, al fine di poter ridurre al minimo le tempistiche della procedura, ricorrerà all'"inversione procedimentale" art. 107, comma 3, del Codice esaminando prima le offerte tecniche poi le offerte economiche e solo successivamente procederà alla verifica dell'idoneità dei concorrenti (busta amministrativa) e comunque secondo le modalità indicate al punto "Inversione procedimentale.

Nei casi di volontà dell'amministrazione o nel caso in cui dovessero persistere le condizioni che limitano assembranti o altro, ed al solo scopo di salvaguardare la salute delle persone, le sedute pubbliche saranno svolte in modalità videoconfenza.

In quest'ultimo caso al momento dell'apertura della seduta pubblica sarà pubblicato sulla piattaforma il link della videoconferenza ed i dati utili per il collegamento, fino alla capacità, dei soggetti che vorranno presenziare. Le imprese sono ammesse di diritto, previo collegamento. In caso in cui una impresa fosse impossibilitata a partecipare alla videoconferenza la stessa lo dovrà evidenziare immediatamente al seggio di gara per le verifiche del caso. Se il problema non è legato al sistema ma riconducile all'impresa la seduta proseguirà. Diversamente la seduta sarà sospesa e/o rinviata per la soluzione del problema.

### 6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
  - è pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione dell'offerta previsto dalla gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
  - non consente l'individuazione degli offerenti;
  - non contiene una delle Buste telematiche, Busta A Busta amministrativa, Busta B Busta dell'Offerta tecnica o la Busta C
     Busta dell'Offerta economica:
  - le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono
    possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle
    offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma
    telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
  - gli operatori economici ausiliari per requisiti premianti che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice.

### 6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b) di cui al punto precedente.
- che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi di quanto previsto nel presente documento, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
  - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato
    effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della
    Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale
  - il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
- f) che non hanno effettuato il sopralluogo

### 6.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

### 6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 94, del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
  - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
  - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato
    di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da
    assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della
    compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di:
  - consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
  - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla
    normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e
    l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso
    all'avvalimento;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
  - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;

### 6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 101, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto, la Stazione appaltante:

- a) assegnerà all'offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta

### 6.3. CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di presentazione di quanto richiesto;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
    - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
- f) Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, non è stato eseguito entro il termine di presentazione dell'offerta.
- g) Il pagamento della polizza non è stato eseguito entro il termine di presentazione dell'offerta;

### 6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### 6.4. GESTIONE DELLA "OFFERTA TECNICA"

### 6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 51 e art. 93 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora:

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica

### 6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

### 6.4.3. . Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

### 6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

Commissione dell'esame delle Offerte Ιa giudicatrice, al termine Tecniche. procede: a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi; effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche; c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

### 6.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA» 6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C – Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede: a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione; f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

### 6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
  - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 108, comma 9, del Codice; si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

### 6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta per il peso.

### 6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:

- a. alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b. alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c. a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

### 6.5.5. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ottengono contemporaneamente sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- b) che, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
  - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti;
  - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.
- e) se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

### 6.6. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

### 

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari e prima della verifica dei requisiti di ammissione, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta Tecnica;
- successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 51 del Codice procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni;
- c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, Qualora nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il seggio di gara procederà con l'apertura della Busta A "amministrativa" del solo primo graduato. Le buste amministrative degli altri partecipanti saranno aperte all'occorrenza.
  - Nel caso di rilevazione di anomalia del primo graduato, il Presidente della Commissione o del seggio di gara, decidono se proseguire con l'apertura della busta amministrativa ammettendo il concorrente con riserva. In quanto potrebbero esserci delle necessità di concludere la procedura in tempi celeri.
  - Nel caso in cui l'anomalia dovesse riferirsi a soggetti diversi dal primo graduato, si procederà con la proposta di aggiudicazione e si rinvia al RUP la decisione di aprire il sub-procedimento di verifica in capo ai soggetti ritenuti anomali
- d) data lettura pubblica della graduatoria, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive solo dei concorrenti primo e secondo graduato

Nel caso in cui ricorrano eventuali motivi di esclusione per il concorrente primo graduato, si procederà con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte senza che si proceda alla esclusione dell'offerta tecnica del concorrente escluso e quindi senza riformulazione del punteggio.

### 7. AGGIUDICAZIONE

### 7.1. VERBALI

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli
  offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono
  chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse , avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### 7.2. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023 (utilizzo del metodo di cui all'ex art.l 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) il RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, o del Settore S.U.A./Provincia oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- d) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- e) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:
  - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- f) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- g) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

### 7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a CINQUE (5) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### 7.3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

### 7.3.1. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore, classificatasi prima nella graduatoria, sempre che sia stata adeguatamente giustificata, nel caso sia individuata come anormalmente bassa.
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) La proposta di aggiudicazione viene avanzata dall'organo proposta alla valutazione delle offerte.

### 7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) , la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
- h) In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

### 7.4. AGGIUDICAZIONE

### 7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione ricevuta ed esaminata la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

### 7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

### Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

### 7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dal medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 94 e seguenti del codice, la Stazione appaltante può:
  - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
  - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
  - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

### 8. STIPULA DEL CONTRATTO

### 8.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 17, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 17, , del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

(per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia)

- d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
  - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone
    fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da
    stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
  - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159
    del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo
    in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore
    a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto
    legislativo.
- e) I termini per la sottoscrizione del contratto sono quelli di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed in particolare:
  - entro i successivi sessanta giorni dalla data di efficacia della determina di aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
    - i. per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del D.Lgs n. 36/2023 che recita:
      - "Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare."
    - ii. nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire
    - nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- f) Nel caso di contratti sotto soglia si applica quanto previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 che recita
  - a. "La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione".
  - b. "I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea."

### 8.1.1. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo:
- b) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore la garanzia definitiva di cui all'articolo 106 del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.I., S.coop.p.A., S.coop.r.I., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma,

- della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro:
- d) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), l'Ente Aggiudicatore provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

### 8.2. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

### 8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna del servizio può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 17.

### 8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto l'Ente Aggiudicatore con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008:
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente

### 

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

### DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

### 9.1. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

### 9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
  - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

### 9.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previso al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
  - da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
  - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale
    a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai
    sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12
    marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali.

### 9.1.3. Imposta di bollo:

 a) <u>La domanda di partecipazione</u> <u>deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00</u> (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta
  data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è
  applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta economica;
  l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

### 9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

### 9.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, come previsto al precedente punto 3.2.7.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)



Settore	Servizio	Ufficio
S.U.A E P.N.R.R.	S.U.A.	S.U.A.

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto....... in nome e per conto di ......, (indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

"Posizione/Titolo ad agire"

oppure

"Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta.....

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)

Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori .

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale,

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

### 9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

- 1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
- 2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

- Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
- 4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
- 5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

### 9.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO

### 9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nei seguenti casi:
  - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
  - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
  - ammissioni ed esclusioni;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
  - eventuale soccorso istruttorio;
  - altre comunicazioni personali;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

### 9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

- a) ai sensi dell'articolo 88 del Codice:
  - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
  - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
  - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

### b) <u>le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 non verranno prese in considerazioni le richieste pervenute in modo diverso;</u>

- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
  - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
  - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;

- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d) il presente Documento e il DGUE sono disponibili sul profilo di committente e sulla Piattaforma telematica.

### 9.3.3. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità ... [indicare].

[A decorrere dal 1° gennaio 2024] L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

### 9.3.4. Sopralluogo

Il sopralluogo va eseguito secondo quanto previsto alla sezione: 3.7.3. Sopralluogo autonomo e autocertificato con obbligo di recarsi presso il Comune.

### 10. DISPOSIZIONI FINALI

### 10.1. CONTROVERSIE

### 10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento
    che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di
    esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del
    combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto
    legislativo n. 104 del 2010;
  - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

### 10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

### 10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

### [clausola obbligatoria per servizi e forniture superiori al milione di euro, facoltativa negli altri casi]

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

### 10.2. Altre disposizioni e informazioni

### 10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### 10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Ing. Ivan Di Legge;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il
  procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a
  soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

 f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### 10.2.3. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,.

### 10.2.4. Pubblicità

Il presente documento, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso:

- all'Albo Pretorio on –line del Comune di Cassino e all'Albo Pretorio on-line della Provincia Di Frosinone quale S.U.A.
   PROV. FR fino al 03/03/2025
- al sito Amministrazione Trasparente sezione "bandi di gara e Contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"

IL DIRIGENTE COLLABORATORE

Jan D. go